

DISCIPLINARE MODALITA' CACCIA ALLA VOLPE

ART. 1

La caccia alla volpe, con l'uso di cani da seguito per la caccia alla volpe sul territorio della Regione Calabria, è consentita nel territorio del comune di residenza anagrafica, soltanto a squadre preventivamente autorizzate e secondo le previsioni del Calendario venatorio regionale.

ART. 2

A ciascuna squadra potranno partecipare non meno di 3 e non più di 6 cacciatori (in tale numero sono compresi il capo battuta ed i "canettieri"). Ogni squadra dovrà avere un capo squadra il quale ha il dovere di comunicare, almeno i due giorni antecedenti ad ogni giornata di caccia, all'ATC di residenza venatoria, la zona prescelta che non dovrà avere un'estensione superiore a 30 Ha.

Per i cacciatori assegnatari di area di caccia al cinghiale, la zona di caccia alla volpe, dovrà coincidere con un solo comune ricadente nel territorio già assegnato; di tale scelta sarà data comunicazione all'ATC di competenza.

Per i cacciatori la cui residenza venatoria non coincide con quella anagrafica, se non facenti parte di una squadra di caccia al cinghiale, dovranno, preventivamente comunicare all'ATC competente il comune sul cui territorio praticheranno l'attività di caccia alla volpe.

Le domande dovranno essere indirizzate alla Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore n. 4 - Cittadella Regionale viale Europa 88100 Catanzaro.

Successivamente e comunque, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, il capo-squadra dovrà comunicare al precitato Settore della Regione Calabria i capi abbattuti suddivisi per sesso e classi di età.

La richiesta di caccia alla volpe dovrà contenere i nominativi e gli estremi anagrafici dei componenti della squadra, gli estremi dei rispettivi porto d'armi.

ART. 3

Le battute di caccia si potranno effettuare soltanto nelle giornate consentite dal calendario venatorio e nel rispetto dell'orario esposto nel calendario stesso. Durante la battuta è consentito utilizzare cartucce caricate con "piombo spezzato" dal n. 2 al n. 11 ed è vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie di selvaggina.

ART.4

Il numero massimo di capi prelevabili in ogni giornata di caccia, resta quello sancito dal Calendario Venatorio Regionale.